

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LINK CAMPUS UNIVERSITY" IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

CAPO I

Principi generali dei corsi di Dottorato di Ricerca

Art. 1 - Ambito di applicazione e soggetti interessati

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione, il funzionamento e la durata dei Corsi di Dottorato di ricerca (d'ora in avanti Corsi) dell'Università degli Studi Link Campus University (d'ora in avanti Ateneo) in conformità all'art. 4 della Legge 3 Luglio 1998, n. 210, modificata dall'art. 19 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nel rispetto dei criteri stabiliti dal D.M. 8 febbraio 2013 n. 45.
2. Disciplina altresì:
 - a) la partecipazione di altre Università e Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, nonché di imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo ai corsi di dottorato istituiti dall'Ateneo;
 - b) la partecipazione dell'Ateneo, attraverso apposite convenzioni, a corsi di dottorati istituiti da altre Università ed Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione;
 - c) la partecipazione dell'Ateneo a consorzi, finalizzati all'istituzione di Dottorati, con altre Università e/o Enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi; il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca ordinariamente consorziabili è pari a quattro.

Art. 2 – Finalità dei Corsi di Dottorato

1. I Corsi forniscono competenze di elevato livello, adeguate all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché all'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della ricerca.

CAPO II

ACCREDITAMENTO, ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E VALUTAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO

Art. 3 – Accredimento

1. I Corsi sono istituiti, previo accreditamento concesso dal Ministero su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo.
2. L'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare i Corsi, avente durata quinquennale, concessa tramite decreto ministeriale, nonché nella verifica annuale della

permanenza dei requisiti necessari per l'accreditamento, secondo quanto disposto dall'art. 3 del DM 8 febbraio 2013, n. 45.

3. La proposta di accreditamento deve specificare a) la titolazione del Corso, la durata e l'eventuale articolazione in curricula; b) le tematiche del Corso, gli obiettivi formativi e le relative attività; c) il numero complessivo dei posti per il quale è richiesto, in relazione a ciascun Corso. Tale numero può essere aumentato con richiesta motivata anche durante il periodo di vigenza dell'accreditamento, fatta salva la conseguente valutazione.
4. Ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento possono richiedere l'accreditamento:
 - a) l'Ateneo anche in convenzione con Università ed Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei; fermo restando che la sede amministrativa è unica, e fatte salve eventuali disposizioni ministeriali contrarie, in caso di dottorato promosso in convenzione tra l'Ateneo e almeno un'altra Università italiana, l'atto di convenzione potrà prevedere la rotazione della sede amministrativa nel periodo di accreditamento del Corso. In caso di convenzione con Università ed Enti di ricerca stranieri il Collegio garante del requisito di cui all'art. 4 comma 1 del DM 45/2013 dovrà obbligatoriamente prevedere la presenza di soggetti appartenenti a posizioni equivalenti negli enti stranieri ai ruoli di professore ordinario, professore associato, dirigente di ricerca, primo ricercatore o ricercatore;
 - b) consorzi costituiti con altre Università, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;
 - c) consorzi tra Università ed Enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di paesi diversi, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del consorzio è l'Ateneo, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
5. Le tematiche del Corso si devono riferire ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. I Corsi potranno eventualmente organizzare le attività formative e di ricerca in curricula; in tal caso, ogni curriculum dovrà avere almeno 6 docenti incardinati sui settori scientifico-disciplinari di riferimento, di cui non meno di 4 conteggiati tra i garanti del requisito di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) del DM 45/2013. Le denominazioni dei Corsi e degli eventuali curricula sono valutate dall'ANVUR in sede di accreditamento dei Corsi; in caso di accreditamento, il titolo rilasciato potrà fare esplicito riferimento ai curricula accreditati.
6. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei Corsi e delle sedi di dottorato:
 - a) la presenza di un Collegio di Docenti (d'ora in poi Collegio), composto da almeno sedici docenti di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macro-settori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso; ciascun docente può essere conteggiato una sola volta su base nazionale. Nel caso di dottorati attivati in consorzio con Enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di paesi diversi, il collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli Enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri;

- b) il possesso, da parte dei membri del Collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del Corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento;
 - c) la disponibilità, per ciascun ciclo di dottorato da attivare, di risorse finanziarie sufficienti a coprire il numero medio di almeno sei borse di studio per Corso, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio;
 - d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti che garantiscano la sostenibilità del Corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;
 - e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, quali, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, di banche dati e di risorse per il calcolo elettronico;
 - f) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.
7. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo, i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresì assicurare, relativamente a ciascun Corso, il possesso dei requisiti di cui al comma 6 indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del Corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato. Per i dottorati attivati in convenzione con istituzioni estere, l'apporto in termini di borse di studio di ciascun soggetto convenzionato è regolato dalle singole convenzioni. Nell'ambito delle convenzioni tra università è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto.
8. Nel caso di richieste di accreditamento di corsi di dottorato da parte dei consorzi di cui al comma 4, lettere b) e c) del presente articolo, salvo motivate eccezioni valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento, il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere ordinariamente consorziabili è pari a quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

Art. 4 – Modalità per l'istituzione e l'attivazione del Corso di Dottorato

1. La proposta di istituzione di un nuovo corso di Dottorato deve essere conforme e rispettare tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini dell'accREDITAMENTO.
2. La proposta di istituzione è avanzata al Senato Accademico dalla Scuola Postgraduate e sottoposta, entro il 30 novembre di ciascun anno. Il Senato Accademico sottopone la proposta al Comitato che delibera in merito.
3. A seguito dell'approvazione da parte degli Organi di Ateneo, la proposta del nuovo Corso di

Dottorato, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, viene trasmessa al Ministero ai fini dell'accREDITAMENTO.

4. La proposta istitutiva deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) denominazione del Corso;
 - b) indicazione delle tematiche scientifiche oggetto del corso;
 - c) la composizione del Collegio docenti, con particolare riferimento alla qualità scientifica dei membri garanti il possesso del requisito di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) del DM 45/2013;
 - d) la previsione del numero massimo di iscrivibili annualmente, commisurato alla disponibilità di strutture scientifiche e didattiche, nonché alle risorse e al personale di ricerca che collabora al funzionamento del corso;
 - e) le risorse finanziarie a disposizione del Corso, sia per quanto riguarda le borse di studio e le altre forme di sostegno finanziario equivalente, sia relativamente ai fondi per il sostegno delle attività di ricerca dei singoli dottorandi;
 - f) gli obiettivi formativi e l'organizzazione didattica e scientifica del corso, ivi compresa l'eventuale suddivisione in curricula;
 - g) la struttura organizzativa e di gestione del Corso prevista, ivi compresa l'indicazione dei dipartimenti e delle strutture di ricerca concorrenti, degli eventuali stage presso soggetti pubblici e privati, dei periodi obbligatori di ricerca all'estero;
 - h) l'indicazione delle eventuali sedi universitarie, enti pubblici o soggetti privati partecipanti alle attività formative e di ricerca, con precisa indicazione della forma di collaborazione stabilita ed i relativi impegni finanziari;
 - i) i caratteri di internazionalizzazione e di aderenza al mondo produttivo del Corso;
 - j) la rispondenza a tutti gli indicatori definiti dall'ANVUR, dal Ministero o dall'Ateneo in riferimento ai requisiti previsti per l'accREDITAMENTO dall'art. 4 comma 1 del DM 45/2013.

Art. 5 Strutture deputate alla gestione dei Corsi di Dottorato

1. I Corsi di Dottorato istituiti ed attivati direttamente dall'Ateneo, o in convenzione con altri soggetti, ma con sede amministrativa presso l'Ateneo, sono collocati presso la Scuola di Ateneo per le attività Postgraduate (di seguito denominata Scuola Postgraduate).
2. I Corsi di Dottorato finanziati prevalentemente con risorse esterne, in particolare quelli attivati a seguito di Bandi europei, possono essere collocati presso il Dipartimento per la Ricerca di Ateneo.

Art. 6 – Modalità per il rinnovo dei Corsi di Dottorato accREDITATI

1. L'attività di monitoraggio, diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO dei Corsi di Dottorato, è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, secondo criteri e modalità stabiliti ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.76.
2. La Scuola Postgraduate, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti nell'atto di accREDITAMENTO, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria riscontrata nel budget di Ateneo, propone al Senato Accademico il rinnovo dei Corsi accREDITATI.

3. Il Comitato Esecutivo, su proposta del Senato Accademico, delibera in ordine al rinnovo dei Corsi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

CAPO III
CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO

Art. 7 – Organi

1. Sono organi del Corso di Dottorato di ricerca:
 - a) il Collegio;
 - b) il Coordinatore;
 - c) il Comitato Direttivo, se istituito.

Art. 8 – Collegio

1. Il Collegio è costituito da tutti i docenti, italiani e stranieri, riportati nella proposta di accreditamento del dottorato come presentata ed accreditata dall'ANVUR, appartenenti a macro settori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso, secondo i requisiti e le modalità previsti dalla normativa vigente. È composto da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di Enti pubblici di ricerca, nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati.
2. Ai fini del rispetto del requisito numerico, previsto dalla normativa vigente, ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale. In ogni caso ciascun professore o ricercatore dell'Ateneo può partecipare al Collegio di un solo dottorato attivato.
3. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei Corsi di Dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della L. n. 240 del 2010.
4. La domanda di partecipazione al Collegio dovrà essere indirizzata al Coordinatore del Dottorato di ricerca, corredata dal curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni e da una dichiarazione in ordine all'appartenenza e non al Collegio di altri dottorati sul territorio nazionale. Il Collegio, esaminata la documentazione e verificata la produzione di ricerca di livello internazionale, con particolare riferimento agli ultimi cinque anni, verificata la pertinenza dell'attività di ricerca con le tematiche del Dottorato di ricerca, delibera l'eventuale ammissione del richiedente.
5. Il Collegio svolge le seguenti attività:
 - a) definisce ed approva le attività didattiche e scientifiche del corso;
 - b) definisce ed approva il programma didattico e di ricerca dei dottorandi;
 - c) definisce ed attribuisce ogni anno i carichi ed i compiti didattici;
 - d) assegna, entro tre mesi dall'inizio del corso, a ciascun dottorando un tutor, scelto fra i componenti del Collegio stesso o fra i docenti dell'Ateneo, con il compito di seguirne le attività di ricerca. In caso di convenzioni con imprese, al tutor può essere affiancato un tutor esterno, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal dottorando presso l'impresa;

- e) approva la relazione annuale, preparata dal Coordinatore, ai fini del monitoraggio ministeriale di verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento;
 - f) entro il 30 settembre di ciascun anno valuta l'attività di ricerca dei dottorandi al fine dell'ammissione all'anno successivo, all'esame finale o dispone la non ammissione al proseguimento del corso;
 - g) autorizza il dottorando a svolgere periodi di ricerca presso altre sedi, italiane o estere;
 - h) autorizza, su richiesta del dottorando e previo parere favorevole del tutor, la partecipazione a stage e tirocini;
 - i) autorizza l'eventuale attività lavorativa del dottorando che non dovrà, in ogni caso, incidere sul percorso formativo dello stesso;
 - j) autorizza il dottorando a partecipare alle attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, alle attività di didattica sussidiaria o integrativa;
 - k) delibera i nominativi di due valutatori per ciascuna tesi di dottorato;
 - l) propone al Rettore i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione;
 - m) propone al Rettore i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo;
 - n) delibera sulle richieste di nuova adesione pervenute al Coordinatore, previa verifica della coerenza del macro-settore di appartenenza con gli obiettivi formativi del Corso, nonché del possesso dei risultati di ricerca richiesti ai fini dell'accreditamento del Corso;
 - o) delibera circa l'istituzione o meno del Comitato Direttivo;
 - p) designa il Coordinatore del Dottorato, lo comunica alla Scuola Post Graduate che lo propone per la nomina al Rettore;
 - q) designa, su proposta del Coordinatore, il Vice Coordinatore del Dottorato e lo comunica alla Scuola Post Graduate, che lo propone per la nomina al Rettore;
 - r) stabilisce, se previsto, l'eventuale limite di reddito annuo netto per attività retribuite, superato il quale il dottorando non potrà percepire la borsa di studio; tale limite, qualora previsto, sarà comunicato alla Scuola Post Graduate affinché sia inserito nel bando di ammissione al programma di Dottorato.
6. La partecipazione di docenti dell'Ateneo a Collegi di Corsi di Dottorato attivati da altre Università è subordinata al nulla osta da parte del Senato Accademico. I docenti garanti del requisito minimo di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) del DM 8 febbraio 2013 n. 45 non possono appartenere ad altri collegi di dottorato su base nazionale come garanti.
7. Le decisioni del Collegio sono prese con la maggioranza dei partecipanti alle relative riunioni. Le riunioni sono considerate valide se è presente (anche telematicamente, in modalità sincrona o asincrona, o attraverso delega) almeno il 50% dei membri del Collegio. Ciascun membro partecipante può acquisire non più di 5 deleghe;
8. Il Collegio è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso, sovrintende al complesso delle attività formative del Corso, svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica e verifica il raggiungimento degli obiettivi formativi.
9. Il Collegio, in conformità e entro i limiti di quanto disposto dal presente regolamento, può definire la regolamentazione interna del Corso, contenente disposizioni in materia di

organizzazione, gestione e frequenza delle attività formative e di ricerca nonché di valutazione delle attività dei dottorandi. La proposta di regolamentazione interna è presentata per l'approvazione alla Scuola Postgraduate. Eventuali proposte di modifica che non comportino deroghe al presente Regolamento potranno essere deliberate dal Collegio.

Art. 9 – Coordinatore

1. Il Coordinatore del Corso di Dottorato presiede il Collegio ed è designato da quest'ultimo fra i professori di prima fascia in possesso dei requisiti minimi stabiliti dall'ANVUR. In caso di indisponibilità, il Coordinatore può essere designato tra i professori del Collegio appartenenti alla seconda fascia. La durata del mandato di Coordinatore è triennale rinnovabile per un massimo di tre ulteriori mandati. Il Coordinatore può indicare un Vice-Coordinatore che operi con funzioni di Vicario nei casi di suo impedimento o assenza e proporlo al Collegio o al Comitato Direttivo, se istituito, per la conseguente designazione. Il Vice-Coordinatore può essere individuato tra uno qualsiasi dei componenti del Collegio, preferibilmente strutturato presso Link Campus. Il Coordinatore ed il Vice Coordinatore sono nominati con decreto del Rettore. Nel caso di dimissioni o sopravvenuta incompatibilità, il Collegio designa, al suo interno, il nuovo Coordinatore e lo propone all'Ateneo, con le stesse modalità, per la nomina conseguente.
2. Il Coordinatore rappresenta il Dottorato presso la struttura o le strutture che l'hanno promosso e presso gli organi accademici; è responsabile del funzionamento complessivo del Corso e dei percorsi formativi in esso previsti.
3. Il Coordinatore individua e nomina i membri del Comitato Direttivo, li comunica alla Scuola Postgraduate, che ne dà comunicazione al Rettore, e ne cura l'esecuzione delle relative delibere.
4. Il Coordinatore prepara la relazione annuale ai fini del monitoraggio ministeriale di verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento e la propone per l'approvazione al Collegio.

Art. 10 – Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo del Corso di Dottorato, se istituito, è composto dal Coordinatore del Corso e da almeno due membri, scelti tra i componenti del Collegio. Il Comitato Direttivo può ammettere, senza diritto di voto, rappresentanti dei soggetti finanziatori nel numero massimo di due per seduta (in ordine cronologico di richiesta di partecipazione, indirizzata via email al Coordinatore del Dottorato).
2. Se istituito, al Comitato Direttivo, sono delegati i compiti di cui alle lettere a), b), c), d), g), h), i), j), k), l), m), n), q), r) dell'art. 8, comma 5, del presente Regolamento.
3. Il Comitato Direttivo delibera le proprie decisioni a maggioranza e può riunirsi in presenza o con strumenti telematici (sincroni o asincroni).

Art. 11 – Organizzazione delle attività

1. Fatte salve diverse disposizioni, l'avvio dei Corsi coincide con quello di inizio dell'anno accademico.
2. I Corsi hanno durata non inferiore a tre anni.

3. La responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun Corso compete al relativo Collegio attraverso la figura del Coordinatore. Il Collegio definisce il piano delle attività articolate negli anni di durata del Corso, il monte ore/crediti di frequenza obbligatoria nonché le tipologie e le modalità di verifiche annuali della preparazione acquisita.
4. La formazione interdisciplinare e trasversale ai Corsi, prevista in conformità con l'art. 4 comma f del DM 8 febbraio 2013 n. 45, è definita annualmente dal Collegio, stabilendo le soglie minime di frequenza e le eventuali modalità di verifica dell'apprendimento in relazione alle attività formative di propria competenza.
5. La programmazione dell'attività didattica è pubblicizzata annualmente sul sito del Corso di dottorato.
6. Il Collegio approva, nel rispetto di un'opportuna programmazione delle attività, il progetto di ricerca che il candidato intende sviluppare durante il Corso, nel rispetto di eventuali convenzioni e accordi stipulati con enti esterni finanziatori, in modo particolare nel caso in cui il dottorando usufruisca di borsa di studio, o di altra forma di finanziamento, su di un tema di ricerca specifico.
7. Il Collegio nel corso del primo anno designa al suo interno un tutor incaricato di seguirne ed orientarne la formazione e la ricerca.
8. Ai sensi dell'art. 6 comma 5 del DM 8 febbraio 2013 n. 45, i Corsi potranno essere organizzati in Scuole di dottorato, aventi compiti di coordinamento e gestione delle attività comuni.

CAPO IV

ACCESSO E AMMISSIONE AI CORSI

Art. 12 – Requisiti di ammissione

1. La domanda di partecipazione ai Corsi istituiti dall'Ateneo può essere presentata senza limitazioni di età e di cittadinanza, da coloro che siano in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, entro la scadenza indicata nel bando di selezione ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione – pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione – entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno.
2. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione giudicatrice, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
3. Non possono accedere ai posti con borsa né i dottorandi iscritti allo stesso Dottorato, né i dottori di ricerca di altro Dottorato.

Art. 13 – Bando di concorso

1. L'ammissione ai corsi di Dottorato avviene mediante valutazione comparativa dei candidati che deve concludersi entro il 15 Novembre di ciascun anno.
2. Il bando per l'ammissione è redatto e pubblicizzato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Esso deve indicare la titolazione del Dottorato, la durata e l'eventuale articolazione in curricula, le Istituzioni, le altre Università, gli Enti di ricerca pubblici o privati

eventualmente concorrenti al Dottorato. Deve indicare altresì:

- a) i criteri di accesso, il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- b) i criteri per la nomina delle Commissioni giudicatrici;
- c) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione e la lingua in cui esse saranno svolte;
- d) il numero di posti, specificando il numero delle borse, nonché quello di eventuali contratti di apprendistato, di cui all'art. 45 del decreto legislativo 81/15, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Ateneo, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonché gli eventuali posti senza borsa;
- e) i criteri per la formazione della graduatoria di merito e per l'approvazione della stessa;
- f) le tasse e le rette a carico dei dottorandi;
- g) gli eventuali posti riservati per particolari categorie;
- h) le modalità di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere;
- i) le eventuali prove differenziate o integrative per l'assegnazione delle forme di finanziamento diverse dalle borse o per borse finalizzate a particolari progetti di ricerca;
- j) le modalità per l'iscrizione;
- k) i diritti e i doveri dei dottorandi;
- l) le modalità di conseguimento del titolo;
- m) le modalità del trattamento dei dati personali.

Art. 14 - Valutazione comparativa per l'ammissione al Dottorato

1. La valutazione comparativa, volta ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, consiste in una valutazione dei titoli dei candidati e del progetto di ricerca cui può accompagnarsi una prova orale (che includa una valutazione delle conoscenze della lingua inglese), secondo criteri individuati preliminarmente dalla Commissione giudicatrice, nel rispetto dei principi e criteri indicati nel relativo bando.
2. Il bando può altresì definire una soglia minima di punteggio al disotto della quale il candidato è considerato inidoneo e pertanto non collocabile in graduatoria.
3. La procedura selettiva dei candidati viene effettuata sulla base dei titoli, del progetto di ricerca presentato e dell'eventuale prova orale, sulla base dei criteri individuati preliminarmente dalla Commissione giudicatrice.
4. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di Corsi accreditati.
5. Nel caso di posti riservati a studenti laureati in università estere, ovvero borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, possono essere stabilite modalità di selezione basate sulla valutazione dei titoli e su un colloquio in video conferenza. Si forma in tal caso una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di ammissione per i posti non riservati.
6. Le Commissioni giudicatrici devono concludere i propri lavori consegnando i verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i commissari, al competente ufficio dell'amministrazione entro 5 giorni

dall'espletamento delle prove.

Art. 15 - Formulazione delle graduatorie

1. La graduatoria di merito, formulata in ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, è approvata con decreto del Rettore ed è pubblicata sul sito web d'Ateneo.
2. I candidati sono ammessi ai Corsi secondo l'ordine della graduatoria e fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso. In caso di borse di studio a tema vincolato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati, la Commissione è tenuta ad accertare l'idoneità dei candidati che avessero manifestato formalmente l'interesse allo sviluppo della ricerca specifica, pertanto l'assegnazione di tali borse di studio avverrà in funzione della graduatoria rispetto alle idoneità specifiche. Qualora, secondo l'ordine della graduatoria, residuino borse di studio in uno specifico tema vincolato, queste non vengono assegnate.
3. Il mancato perfezionamento dell'immatricolazione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, comporta la decadenza dal diritto all'ammissione al Corso. In tal caso i posti rimasti vacanti vengono assegnati a coloro che ricoprono posizione utile nella graduatoria di merito, tenendo conto, ove necessario, dello specifico ambito di ricerca.
4. I posti che eventualmente si rendano vacanti entro un mese dall'inizio del primo anno di corso a causa di rinuncia al Corso, sono assegnati a coloro che ricoprono posizione utile nella graduatoria di merito, tenendo conto, ove necessario, dello specifico ambito di ricerca.
5. In caso di rinuncia o decadenza entro un mese dall'avvio dei corsi, il dottorando non ha diritto al rateo di borsa o all'erogazione di altra forma di finanziamento. Nel caso di rinuncia in altro momento, la parte residua della borsa, qualora pari o superiore a dodici mesi, può essere attribuita, su delibera degli organi preposti dell'Ateneo e previa autorizzazione del Collegio, al primo dottorando non borsista nell'ordine della graduatoria del Dottorato stesso. Se inferiore alla somma indicata, la parte residua della borsa resta nella disponibilità dell'Ateneo per gli stessi fini.

CAPO V

DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

Art. 16 - Borse di studio

1. Le borse di studio saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero di borse messe a concorso per il programma di dottorato. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, ai soli fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in graduatoria sarà stabilita in favore del candidato anagraficamente più giovane.
2. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia superato le verifiche annuali delle attività previste per l'anno precedente, da parte del Collegio ai sensi di quanto eventualmente previsto dai Regolamenti dei singoli corsi di dottorato. L'eventuale limite di reddito annuo netto per il percepimento della borsa di studio, se presente, è stabilito dal Collegio dei Docenti o dal Comitato Direttivo, se istituito, e riportato nel bando di dottorato: qualora il dottorando dovesse superare tale limite, non potrà percepire la borsa.
3. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo per gli stessi fini.

4. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
5. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'Amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
6. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal D.M. 18 giugno 2008. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nella misura consentita dalle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo non inferiore al 10% e che può giungere ad un massimo del 50% dell'importo della borsa medesima nel caso di svolgimento di attività di ricerca all'estero, per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. I soggiorni all'estero possono godere di ulteriori indennità di mobilità, a carico dei Dipartimenti o di soggetti terzi. Ai dottorandi titolari di borsa, ove non residenti in Italia alla data d'inizio dei corsi stessi, l'importo della borsa può essere elevato in misura non superiore al 50%, a carico dei Dipartimenti o di soggetti terzi.
7. Una quota delle borse di studio e delle altre forme di finanziamento può essere riservata a soggetti che hanno conseguito in Università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al Corso.
8. La borsa di studio ha decorrenza dall'inizio delle attività didattiche ed è erogata in rate mensili posticipate.
9. La mancata partecipazione alle attività previste per più di 30 giorni anche non consecutivi o, secondo quanto stabilito dall'eventuale Regolamento del singolo Dottorato, per più di una percentuale determinata delle attività annuali del Corso, comporta la sospensione del pagamento della borsa o di altro finanziamento.

Art. 17 – Diritti e doveri dei dottorandi

1. L'iscrizione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno. Il Collegio o il Comitato Direttivo, se istituito, può autorizzare lo svolgimento di attività lavorative, purché tali attività non incidano sugli obblighi didattici e di ricerca previsti. Gli eventuali regolamenti interni dei corsi possono definire i criteri e le modalità per la concessione dell'autorizzazione.
2. Il dottorando è tenuto a partecipare alle attività previste per il suo percorso formativo come indicate dal Collegio e a svolgere le attività di ricerca assegnate.
3. Il Coordinatore, su indicazione del tutor, è tenuto a segnalare agli uffici competenti la ripetuta mancata partecipazione del dottorando alle attività previste anche ai fini della sospensione del trattamento economico e/o esclusione dal Corso.
4. All'inizio di ogni anno di Corso successivo al primo, il dottorando deve rinnovare l'iscrizione. Il mancato rinnovo dell'iscrizione comporta la decadenza dallo status di dottorando.
5. Alla fine di ciascun anno di Corso il dottorando è tenuto a presentare al Collegio una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché le eventuali partecipazioni a seminari, congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte.

Sulla base di tale relazione il Collegio delibera l'ammissione all'anno successivo. La valutazione negativa da parte del Collegio comporta l'esclusione dal Corso, con perdita della borsa, o altro sostegno finanziario. L'eventuale Regolamento del singolo dottorato potrà prevedere ulteriori e diverse forme di valutazione dell'attività di formazione e ricerca per i dottorandi.

6. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio o del Comitato Direttivo, se istituito, e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Ateneo. Gli iscritti ai Corsi possono inoltre svolgere, entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di didattica integrativa, debitamente autorizzata dal Collegio. Trascorso il terzo anno di Dottorato il limite è abrogato.
7. I dottorandi possono svolgere periodi di formazione presso università o istituti di ricerca italiani e stranieri, su autorizzazione preventiva del Collegio dei docenti o del Comitato Direttivo, se istituito.
8. I dipendenti pubblici ammessi ai Corsi godono per il periodo di durata normale del Corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della L. 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un Corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
9. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi relativi al diritto allo studio previsti dal D.L. 29 marzo 2012, n. 68.

Art. 18 – Incompatibilità

1. L'iscrizione ai Corsi è incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, corsi di specializzazione, master, corsi per Tirocini Formativi Attivi, o altri Corsi di Dottorato, in Italia e all'estero, fatti salvi i casi di specifici accordi internazionali e quanto previsto dal D.M. dell'8 febbraio 2013, n. 45 in materia di dottorato industriale.
2. Gli iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale che, avendone titolo, intendono iscriversi a un Corso di Dottorato, sono tenuti a chiedere la sospensione temporanea della carriera.

Art. 19 – Sospensione, interruzione, decadenza e rinuncia

1. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
2. La frequenza alle attività dei Corsi può essere sospesa, per un massimo di un anno, su richiesta del dottorando nei casi di:
 - a) genitorialità;
 - b) grave e documentata malattia;
 - c) frequenza dei corsi per Tirocinio Formativo Attivo;
 - d) particolari e giustificati motivi personali valutati dal Collegio. Nei casi di sospensione di cui ai comma 1 e 2 si mantiene il diritto alla borsa di studio salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non

possono eccedere la durata del Corso.

e) in caso di assunzione a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione per la durata del periodo di prova, con rinuncia, per il medesimo periodo alla borsa di studio. Durante il periodo che intercorre tra la conclusione del ciclo di riferimento e la discussione di tesi, la sospensione può essere richiesta esclusivamente per maternità o grave malattia.

3. Cessata la causa di sospensione della frequenza, è cura del dottorando comunicare al Collegio la ripresa della frequenza al Corso. Il Collegio, nel prendere atto, dovrà deliberare in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione, fermo restando che in nessun caso la durata del Corso può essere abbreviata.
4. La decadenza del dottorando è disposta dal Collegio, con delibera motivata, in caso di:
 - a. giudizio negativo in sede di verifica dell'attività al termine di ciascun anno di corso;
 - b. assenze ingiustificate superiori a 30 giorni anche non consecutivi o, secondo quanto stabilito dall'eventuale Regolamento del Dottorato, per più di una percentuale determinata delle attività annuali del Corso.
 - c. situazioni in contrasto con le norme sull'incompatibilità di cui all'art. 18.
5. Nel caso indicato al precedente comma 4 c), il Rettore può disporre con decreto motivato la restituzione da parte del dottorando della borsa di studio o di altra forma di finanziamento dal momento in cui si è verificata l'incompatibilità.
6. In caso di rinuncia a proseguire nel Corso, l'interessato è tenuto a darne comunicazione tempestiva al Coordinatore e agli Uffici Amministrativi. L'erogazione della borsa di studio o di altra forma di finanziamento è mantenuta fino alla data della rinuncia.

Art. 20 – Tasse e Rette

1. I dottorandi che non risultino in regola con il versamento delle tasse e delle rette relative a ciascun anno di iscrizione non possono proseguire la carriera accademica; non sono pertanto ammissibili all'esame per il conseguimento del titolo e non possono rinnovare l'iscrizione, ottenere certificati, presentare domanda per soggiorni di studio all'estero, presentare domanda per l'esonero di tasse e rette, presentare alcun tipo di istanza legata allo status di dottorando.
2. Incorre nella decadenza il dottorando che, al momento del passaggio ad anno successivo, non abbia ancora regolarizzato la propria posizione contributiva.

CAPO VI

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Art. 21 – Redazione della tesi

1. Il titolo accademico di Dottore di ricerca (Dott. Ric. oppure Ph.D.) viene rilasciato a conclusione del Corso, a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese, è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio. Alla tesi è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

3. La tesi è valutata da due revisori esterni (di seguito denominati valutatori) di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni al Collegio e ai soggetti convenzionati e/o consorziati che concorrono al rilascio del titolo di Dottorato.
4. I valutatori vengono nominati dal Collegio, per ciascun dottorando, almeno 30 giorni prima del termine del ciclo.
5. Entro i 30 giorni successivi al termine del ciclo tutti i dottorandi, con eccezione di coloro che abbiano usufruito di periodi di sospensione da recuperare, fanno pervenire la tesi e gli allegati di cui al comma 2 al Coordinatore, che ne cura la trasmissione tempestiva ai valutatori.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e lo trasmettono al Coordinatore proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi qualora ritengano necessarie significative integrazioni o correzioni. Il giudizio è trasmesso dal Coordinatore via e-mail al candidato e agli Uffici competenti.
7. Trascorso l'eventuale periodo di rinvio, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, nuovamente richiesto dal Coordinatore e reso alla luce delle correzioni o integrazioni apportate.
8. Per il periodo che intercorre tra la conclusione del ciclo e l'esame finale, ivi compreso l'eventuale periodo di rinvio di cui al comma precedente, il dottorando non ha diritto all'erogazione della borsa di studio o di altra forma di sostegno finanziario e, fino al momento dell'esame finale, prolunga il suo status di dottorando con conseguente possibilità di accesso alle strutture necessarie per il completamento della sua attività di ricerca.
9. Fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo, l'ammissione alla discussione pubblica della tesi è subordinata al deposito da parte del dottorando della tesi finale in formato elettronico, secondo le modalità e le scadenze definite dagli uffici competenti.
10. Il dottorando all'atto del deposito della tesi in formato elettronico, ai fini della tutela e sfruttamento economico delle proprietà industriali e/o delle opere d'ingegno, potrà chiedere che la tesi venga resa liberamente consultabile solo dopo un periodo di tempo non superiore a 36 mesi. Gli uffici competenti provvederanno agli adempimenti previsti dalla normativa vigente relativa al deposito legale dei documenti e nella banca dati ministeriale.

Art. 22 – Commissioni giudicatrici

1. Il Rettore, su proposta del Collegio o del Comitato Direttivo, se istituito, nomina con proprio decreto, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione, la Commissione giudicatrice del concorso di ammissione, incaricata della valutazione comparativa dei candidati. Il decreto di nomina è pubblicizzato sul sito web d'Ateneo. Allo stesso modo, il Rettore, su proposta del Collegio o del Comitato Direttivo, se istituito, nomina con proprio decreto, i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo.
2. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice del concorso di ammissione predetermina i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli, al progetto di ricerca e alla prova orale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti nel presente Regolamento e nel bando. La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione stabilisce il calendario delle prove valutative, tenuto

conto del numero dei candidati e lo trasmette agli Uffici competenti con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data fissata per l'esame. La Commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici

3. La Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo, nominata per ciascun ciclo, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ha il compito di esaminare sia i dottorandi ammessi alla discussione secondo le normali scadenze, sia i candidati del ciclo precedente in rinvio da parte dei valutatori.
4. Le Commissioni giudicatrici sono composte da un minimo di tre componenti individuati tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo ed i ricercatori a tempo determinato, anche stranieri, appartenenti ad almeno uno dei settori scientifico disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Dottorato. La maggioranza della Commissione dev'essere preferibilmente costituita da docenti esterni all'Ateneo. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere, purché esterni all'Università.
5. Esclusivamente nel caso di Dottorati articolati in curricula, il Collegio, o il Comitato Direttivo se istituito, può richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici, formate ai sensi del comma precedente, composte da docenti ed eventualmente esperti esterni particolarmente competenti negli ambiti disciplinari ai quali fanno riferimento i singoli curricula. In tali casi il titolo rilasciato potrà fare esplicito riferimento al curriculum di riferimento.
6. Per quei candidati cui il Collegio abbia riconosciuto che possono acquisire la qualifica di "Doctor Europaeus", la Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo deve essere integrata da almeno un professore o ricercatore di una istituzione universitaria europea. Nel caso di accordi specifici di co-tutela o di Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi. Le spese relative alla mobilità dei componenti della Commissione sono a carico del Dottorato.
7. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta senza l'attribuzione di un punteggio. La Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la "dignità di pubblicazione" in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. In caso di giudizio negativo il dottorando decade dallo status di dottorando perdendo il diritto di discutere nuovamente la tesi.
8. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'Ateneo provvede al deposito di copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale, ex art. 14 D.M. n. 45 del 2013. Previa autorizzazione del Collegio o del Comitato Direttivo, se istituito, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze.
9. Il titolo di Dottore di ricerca è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.

Art. 23 – Esame finale

1. L'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca consiste in una pubblica discussione sostenuta dal candidato avanti la Commissione giudicatrice per il conseguimento del

titolo di cui all'art. 22, avente per tema la sua tesi finale, previamente esaminata dai valutatori di cui all'art. 21.

2. Il Rettore può autorizzare la discussione in videoconferenza, su richiesta motivata di uno o più Commissari.

3. Le discussioni pubbliche delle tesi si tengono di norma entro tre mesi dalla conclusione del ciclo di riferimento, salvo rinvio di cui all'art. 21 comma 6.

4. In caso di rinvio la discussione pubblica si deve tenere, di norma, entro 2 mesi dal deposito del nuovo parere da parte dei valutatori.

5. In caso di assenza all'esame finale il dottorando si considera giustificato nel caso di malattia o di forza maggiore. In tali casi, dietro presentazione da parte dell'interessato di idonea documentazione attestante la causa dell'assenza, è ammesso a discutere la tesi non appena cessato l'impedimento.

6. In caso di assenza ingiustificata il dottorando decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

CAPO VII **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 24– Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, entra in vigore con l'emanazione del Decreto Rettorale.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al D.M. dell'8 febbraio 2013, n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati", alla normativa vigente in tema di dottorati e ai Regolamenti di Ateneo.